



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in particolare:

- il comma 5 dell'articolo 24, il quale prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 24;
- lo stesso articolo 24, il quale individua gli aspetti da disciplinare con i decreti richiamati al precedente alinea;
- l'articolo 23, in base al quale i regimi di sostegno sono volti a delineare un quadro generale per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori;

RITENUTO di dover dare prima attuazione all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 23 e dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 24, e, in particolare, definire:

- a) i valori degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti aventi potenza non superiore alla potenza di soglia, nonché dagli impianti di potenza qualsiasi previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
- b) i valori della potenza di soglia, differenziati sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, al di sopra del quale gli incentivi sono attribuiti mediante procedure di asta al ribasso gestite dal GSE;
- c) con riferimento alle procedure d'asta: la periodicità di svolgimento; il contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto; i requisiti minimi dei progetti e di solidità finanziaria dei soggetti partecipanti; i meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati; le modalità con le quali il GSE seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi; gli incentivi da porre a base d'asta e le modalità di determinazione degli incentivi riconosciuti; il valore minimo dell'incentivo comunque riconosciuto dal GSE

nell'ambito delle procedure d'asta; prime modalità di aggiornamento degli incentivi riconosciuti e delle modalità di svolgimento.

- d) le modalità per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale;
- e) le modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in impianti ibridi;
- f) le modalità per la transizione dai precedenti meccanismi di incentivazione al meccanismo disciplinato dal presente decreto, e in particolare le modalità con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella tipologia di cui all'art. 2);
- g) le modalità con le quali è modificato il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di semplificarne la fruizione;

RITENUTO di rimandare a successivi provvedimenti da adottare in attuazione delle medesime disposizioni di legge:

- a) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili volti a renderne programmabile la produzione ovvero a migliorare la prevedibilità delle immissioni in rete, può essere riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al presente decreto;
- b) le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da impianti alimentati da più fonti rinnovabili e da impianti riconvertiti;

VISTO il decreto legislativo n. 79 del 1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo n. 387 del 2003, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e relativi provvedimenti di attuazione;

VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa;

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007);

VISTA la legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008);

VISTO il primo Piano di azione per le energie rinnovabili (PAN), trasmesso alla Commissione europea a giugno 2010;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge n. 244 del 2007;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2010;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;

CONSIDERATI i criteri generali per la ridefinizione della disciplina dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili indicati dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

CONSIDERATI i livelli ed i sistemi di incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili assicurati in altri Stati membri dell'Unione Europea;

RITENUTO che l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per impianti che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 debba essere attuata tramite una progressiva diminuzione degli incentivi che, da un lato, miri ad un allineamento graduale dell'incentivo pubblico con i costi delle tecnologie, in linea con le politiche adottate nei principali paesi europei e, dall'altro, mantenga stabilità e certezza sul mercato;

RITENUTO di dover dare evidenza dei costi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da incrementare la trasparenza sugli oneri indotti sulle tariffe dell'energia elettrica;

SENTITA l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che si è espressa con nota del XXXXXXXXXXXXX;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, formulato nella seduta del XXXXXXXXXXXXX;

ACQUISITO il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto attiene l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse, bioliquidi e biogas

emana il seguente decreto

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto e degli ulteriori decreti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applicano fino al raggiungimento di una produzione

elettrica normalizzata complessiva da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, compresa tra 1,1 e 1,2 volte la relativa produzione elettrica prevista per l'anno 2020 dal PAN, corrispondente a un costo cumulato totale annuo degli oneri di incentivazione per produzioni elettriche diverse da quella solare fotovoltaica compreso tra 6 e 7 miliardi di euro.

3. Con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono aggiornati gli incentivi ed i contingenti di cui agli articoli 9 e 15 sulla base dei criteri di cui alla lettera f) del medesimo comma 5.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 28/2011, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79/1999, escluso il comma 15, le definizioni riportate all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, con esclusione delle lettere a) ed e), integrate dalle seguenti definizioni:

a) Impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare:

1. le opere (compresi eventuali edifici) e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
2. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto nonché i trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un "nuovo impianto" quando è realizzato in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno 5 anni, un altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;

b) integrale ricostruzione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, in allegato 2;

c) rifacimento di un impianto: è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni oppure sui principali macchinari ed opere costituenti l'impianto. Il rifacimento è considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell'intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

d) potenziamento di un impianto: è l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell'impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

e) riattivazione di un impianto: è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Agenzia delle Dogane (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi) o dalla dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto;

f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h).

g) “impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili” o “impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti”: sono impianti alimentati esclusivamente dai rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata, ovvero da altri rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10%;

h) “altri impianti ibridi”: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;

i) produzione lorda di un impianto: è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dei generatori elettrici e comunicata, ove previsto, all'Agenzia delle dogane;

l) produzione netta di un impianto, espressa in MWh: è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;

m) data di entrata in esercizio di un impianto:

m1) per i nuovi impianti, gli impianti integralmente ricostruiti, gli impianti riattivati, è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico; ai fini dell'individuazione di tale data fa fede quella indicata nel verbale di primo impianto dell'Agenzia delle Dogane o, in assenza, nella comunicazione che il produttore è tenuto a inoltrare all'Agenzia delle Dogane;

m2) per impianti oggetto di rifacimento, riconversione, ibridizzazione è la data, dichiarata dal produttore e verificata dal GSE, in cui, al termine della realizzazione dell'intervento, si effettua il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico per la ripresa operatività dell'impianto;

n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto: è la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;

o) periodo di avviamento e collaudo di un impianto: è il periodo, ai fini dell'incentivazione comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;

p) potenza di un impianto: è la somma, espressa in MW, delle potenze nominali dei generatori che costituiscono l'impianto stesso, ove la potenza nominale di un generatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa del generatore medesimo. Per i soli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale;

- q) potenza di soglia o valore di soglia: è il valore di potenza al di sopra del quale, laddove previsto, l'incentivo è determinato mediante procedura competitiva di asta al ribasso;
- r) bioliquidi sostenibili: sono i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 28/2011;
- s) gas di discarica: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;
- t) gas derivante dai processi di depurazione: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali;
- u) biogas: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa;
- v) biomassa, bioliquidi sostenibili e biogas da filiera: la biomassa, i bioliquidi sostenibili e il biogas, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi;
- z) prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari: sono prodotti di origine biologica, ottenuta da coltivazioni non impiegate per l'alimentazione umana e animale, avviate successivamente alla stipula di un contratto di fornitura con un produttore di energia;
- aa) incentivo: è il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dalla tariffa, idoneo ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
- ab) tariffa: per impianti di potenza superiore a 1 MW è l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia prodotta, corrisposta al produttore dal GSE sulla produzione netta; per i soli impianti di potenza fino a 1 MW, la tariffa è pari all'incentivo vigente alla data di entrata in esercizio, ha carattere onnicomprensivo, ed è riconosciuta sull'energia immessa in rete e ritirata dal GSE;
- ac) "costo indicativo cumulato annuo degli incentivi" o "costo indicativo cumulato degli incentivi": è la sommatoria dei prodotti della componente degli incentivi gravante sulle tariffe e sui prezzi dell'energia elettrica, relativa agli incentivi riconosciuti per ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per la produzione annua netta effettiva, laddove disponibile, o per la producibilità annua netta dell'impianto calcolata dal GSE sulla base della producibilità attesa per l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal produttore.

Art. 3
(Oggetto)

1. Il presente decreto, di prima attuazione dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 23 e dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 24, stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia

elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento.

Art. 4
(Accesso agli incentivi)

1. Accedono direttamente agli incentivi fissati dal presente decreto, previa qualifica dell'impianto ai sensi dell'articolo 20, i seguenti impianti:

- a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;
- b) gli altri impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
- c) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
- d) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'articolo 15;
- e) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

2. Gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia, come definita dall'articolo 5, possono accedere agli incentivi di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso. Gli impianti di cui al comma 1, lettera e), sono assoggettati alle medesime procedure competitive di aste al ribasso qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

3. Per gli impianti solari termodinamici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008 recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici, con le seguenti modificazioni:

- a) le tariffe stabilite nella tabella dell'articolo 6 si applicano agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2015;
- b) non si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo 6;
- c) non si applica l'articolo 8.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere adottati provvedimenti per l'incentivazione di impianti solari termodinamici di piccola e media taglia, anche alla luce di eventuali risultati derivanti dal monitoraggio di realizzazioni finanziate con specifici programmi per la ricerca o lo sviluppo industriale su tali applicazioni.

Art. 5
(Valori della potenza di soglia)

1. I valori della potenza di soglia sono riportati in Allegato 1.

2. Ai fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei valori di potenza di cui al comma 1:

- a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica;
- b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, realizzati dal medesimo produttore o riconducibili a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.

Art. 6

(Vita media utile convenzionale e periodo di diritto agli incentivi)

1. Ai fini dell'accesso al regime incentivante di cui al presente decreto e della relativa durata, la vita media utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento assume i valori riportati in Allegato 1.

2. Il periodo di diritto al regime incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, ed è pari alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. A garanzia della reale durata dell'incentivazione, il periodo per il quale viene riconosciuto l'incentivo è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità secondo la normativa vigente per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti da Terna o per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità. A tal fine, al produttore è concessa una estensione del periodo nominale di diritto all'incentivo, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma, incrementato del 20%, fermo restando quanto previsto al comma 4.

Art. 7

(Modalità di determinazione degli incentivi e delle corrispondenti tariffe)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, per i nuovi impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) che entrano in esercizio nell'anno 2013, il valore degli incentivi è fissato, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, nell'allegato 1. Per i medesimi impianti che entrano in esercizio negli anni successivi, il valore degli incentivi indicato in allegato 1 è decurtato del 2-3% all'anno, rispetto ai valori vigenti nell'anno precedente, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 1.

2. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento, per gli impianti ibridi, l'incentivo è determinato applicando le condizioni e le modalità indicate in allegato 2 ai valori per i nuovi impianti stabiliti dall'allegato 1. Nel medesimo allegato sono inoltre individuate le modalità per la determinazione della produzione imputabile a fonti rinnovabili nel caso di impianti ibridi alimentati dalla frazione biodegradabile dei rifiuti e di altri impianti ibridi.

3. Per gli impianti di cui ai commi 1 e 2 per cui sia prevista una procedura d'asta competitiva al ribasso, si applica quanto previsto agli articoli 11 e 12.
4. Per gli impianti di potenza fino a 1 MW, il GSE eroga l'incentivo, stabilito ai sensi del comma 1, sulla produzione di energia elettrica netta immessa in rete, provvedendo al ritiro della stessa.
5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in riferimento alla produzione netta, la differenza fra il pertinente incentivo spettante e il prezzo zonale orario dell'energia elettrica nello stesso mese. L'energia prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilità del produttore.
6. Il diritto agli incentivi di cui ai commi 4 e 5 è alternativo all'accesso alle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387 del 2003.
7. L'incentivo di riferimento è quello vigente alla data di entrata in esercizio, fermo restando che il GSE provvede alle conseguenti erogazioni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale.
8. Per i soli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, la tariffa spettante è determinata, sulla base della potenza e della tipologia degli impianti, con le modalità stabilite all'articolo 18, commi 1 e 2.

Art. 8

(Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili)

1. Per gli impianti alimentati da biomassa, bioliquidi sostenibili e biogas da filiera, l'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto e alla verifica dei requisiti di provenienza e alla tracciabilità della materia prima, da effettuarsi con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 28/2011, sono eseguiti dall'AGEA, con le modalità stabilite ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-*septies*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e tracciabilità di biomasse non rifiuto, bioliquidi sostenibili e biogas.
3. Qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica deve dimostrare al GSE che sono state rispettate le condizioni previste dall'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 152/06, il GSE verifica che il titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica dalle biomasse ivi richiamate rechi esplicita indicazione che l'impianto utilizza processi e metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
5. La sostenibilità dei bioliquidi è dimostrata con le modalità richiamate dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011.
6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e del punto 2 dell'allegato 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato in impianti di produzione di energia elettrica, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è richiesta, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, per il pellet, la

conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 e, per il cippato, la conformità alle norme UNI EN 14961- 4.

7. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano agli impianti alimentati da biomasse e biogas di potenza fino a 1 MW, fermo restando quanto previsto ai commi 8 e 9.

8. Ai fini del riconoscimento degli incentivi agli impianti alimentati a biomasse e a biogas, è necessario che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto indichi che l'impianto è alimentato da una delle seguenti tipologie:

- a) prodotti di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura;
- b) sottoprodotti di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato e rifiuti diversi da quelli di cui alla lettera c);
- c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell'Allegato 2.

9. Restano ferme la funzione di controllo dell'amministrazione pubblica competente sull'effettiva tipologia di biomasse e biogas di alimentazione dell'impianto e la funzione di segnalazione al GSE ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28/2011.

10. Nel caso in cui gli impianti di cui al comma 8 siano autorizzati ad utilizzare una o più tipologie ivi contemplate, si attribuisce all'intera produzione l'incentivo di minor valore fra quelli riferibili alle tipologie utilizzate.

TITOLO II – PROCEDURE D'ASTA

Art. 9

(Capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure)

1. Il GSE indice con periodicità annuale, ovvero semestrale per gli impianti eolici onshore, e fatta salva diversa indicazione del Ministero dello sviluppo economico, procedure pubbliche d'asta al ribasso, anche in forma telematica, per l'attribuzione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacità produttiva di cui al comma 4. La procedura si svolge nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

2. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura d'asta comprensivo dello schema di contratto tipo di cui all'art. 24, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 28 del 2011.

3. La prima asta, riferita al contingente di potenza disponibile per l'anno 2013, è indetta entro il 30 giugno 2012.

4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti, espressi in MW, da mettere ad asta:

	2013	2014	2015
Eolico onshore	650	650	550
Eolico offshore	680	0	0

Idroelettrico	50	50	50
Geotermoelettrico	20	20	20
Biomasse (tutte le tipologie), biogas e bioliquidi sostenibili	150	150	150

5. In ogni procedura viene messo ad asta l'intero contingente disponibile nell'anno, sommato alle quantità eventualmente non assegnate nella precedente procedura nonché alle quantità di potenza relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE.

Art. 10

(Requisiti minimi dei progetti e dei soggetti)

1. In via di prima applicazione, partecipano alla procedura d'asta gli impianti provvisti di titolo autorizzativo, di titolo concessorio, relativamente agli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. Per i soli impianti eolici offshore, il possesso del titolo autorizzativo è sostituito dal parere positivo della valutazione di impatto ambientale.

2. Fermo il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, partecipano alle procedure d'asta i soggetti dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono il riconoscimento degli incentivi, dimostrata mediante una delle seguenti modalità:

- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, ovvero l'impegno dei medesimi istituti a finanziare l'intervento;
- b) capitale sociale minimo interamente versato pari ad almeno il 40% dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta.

3. Fermo restando l'articolo 23, comma 3 del decreto n. 28 del 2011, sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

4. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di potenza di cui all'articolo 9 garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del bando, il GSE richiede ai gestori di rete l'evidenza di zone critiche, ad elevata concentrazione di impianti non programmabili, per le quali gli stessi gestori propongano motivate misure di programmazione dell'ulteriore capacità produttiva incentivabile. Almeno un mese prima della data di pubblicazione del bando, GSE comunica l'esito dell'interlocuzione con i gestori di rete al Ministero dello sviluppo, che provvede a indicare allo stesso GSE eventuali requisiti, aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 10, per la partecipazione alle procedure d'asta.

Art. 11

(Valori base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto)

1. L'asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'asta, corrispondente all'incentivo vigente per l'ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto, così come individuato dall'allegato 1, per ciascuna tipologia .
2. Sono escluse dalla valutazione d'asta le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta.
3. L'incentivo minimo comunque riconosciuto è quello corrispondente ad una riduzione percentuale del 30% rispetto alla base d'asta, come individuata al comma 1, a condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.

Art. 12

(Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti)

1. I soggetti che intendono partecipare alle procedure d'asta sono tenuti a presentare, entro i termini stabiliti in ciascuna procedura, domanda di partecipazione con i seguenti allegati:
 - a) i documenti di cui al punto 1 dell'Allegato 3;
 - b) la documentazione necessaria alla verifica del rispetto dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 10;
 - c) impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti secondo le modalità definite dal punto 3 dell'allegato 3 e a trasmettere al GSE la medesima cauzione entro 90 giorni dall'espletamento positivo della procedura d'asta;
 - d) l'offerta di riduzione percentuale rispetto alla base d'asta;
 - e) eventuale altra documentazione indicata nel regolamento tecnico di svolgimento delle procedure, predisposto dal GSE ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
2. La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti per la partecipazione. L'assenza o la non conformità ai requisiti previsti dalla vigente normativa, dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione all'asta comporta l'esclusione dalla graduatoria. Non è consentita l'integrazione dei documenti presentati.
3. A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:
 - a) impianti già in esercizio a seguito dell'intervento;
 - b) per gli impianti alimentati dalla tipologia di biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 8, lettera c): dichiarazione della regione competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
 - c) per gli impianti a biomassa e biogas, diversi da quelli di cui alla lettera b), e bioliquidi: disponibilità di precontratti finalizzati all'utilizzo di biomassa, bioliquidi sostenibili e biogas da filiera o di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari;
 - d) per gli impianti eolici: maggiore velocità media annua del vento, misurata da uno studio anemologico di durata almeno annuale e certificata da soggetto terzo;
 - e) per gli impianti geotermoelettrici: reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;
 - f) disponibilità di precontratto di finanziamento bancario;
 - g) anzianità del titolo autorizzativo.

4. Sono ammessi agli incentivi gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza posto all'asta, comprensivo degli impianti di cui all'articolo 11, comma 3.

5. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure d'asta, il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie per ciascuna fonte o tipologia impiantistica.

Art. 13

(Adempimenti per l'accesso agli incentivi dopo lo svolgimento delle aste)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva nei termini indicati in allegato 3.

2. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 1 devono entrare in esercizio entro i seguenti tempi, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura d'asta:

	Mesi
Eolico onshore	24
Eolico offshore	36
Idroelettrico	36
geotermoelettrico	36
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 8, lettere) a e b)	24
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 8, lettera c)	36
Bioliquidi sostenibili	18

3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una decurtazione dell'incentivo, aggiuntiva rispetto a quella aggiudicata nella procedura d'asta, del 2% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente.

Art. 14

(Adeguamenti automatici delle procedure d'asta)

1. A seguito dell'espletamento della prima procedura d'asta, la successiva procedura d'asta, per ciascuna tipologia di impianto, tiene conto della potenza degli impianti selezionati e ammessi nella prima procedura, secondo i seguenti criteri:

a) qualora la potenza complessiva degli impianti selezionati e degli impianti comunque ammessi sulla base dell'articolo 11, comma 3, sia superiore a 1,2 volte il contingente messo a gara nella precedente procedura, il valore di cui all'articolo 11, comma 2, è incrementato di un ulteriore 5%;

b) qualora la medesima potenza di cui alla lettera a) sia inferiore a 0,8 volte il contingente messo a gara nella precedente procedura, il requisito del possesso dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto è sostituito dal possesso del parere positivo della

valutazione di impatto ambientale o di non assoggettamento al parere di valutazione di impatto ambientale;

c) qualora la medesima potenza di cui alla lettera a) sia inferiore a 0,5 volte il contingente messo a gara nella precedente procedura, il requisito del possesso dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto è sostituito dal possesso del parere positivo della valutazione di impatto ambientale o di non assoggettamento al parere di valutazione di impatto ambientale e il valore percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, è posto pari a zero.

TITOLO III – INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE E DA IMPIANTI IBRIDI

Art. 15

(Disposizioni specifiche per i rifacimenti totali e parziali)

1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi agli incentivi nel limite dei seguenti contingenti per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015:

	MW
Eolico onshore	150
Eolico offshore	0
Idroelettrico	300
Geotermoelettrico	50
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 8, lettere) a e b)	50
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 8, lettera c)	100
Bioliquidi sostenibili	0

2. Ai fini dell'ammissione, il GSE avvia una specifica procedura per ciascuna tipologia di impianto di cui al comma 1, con le medesime modalità e tempistiche previste per le procedure d'asta. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto, come definita per gli impianti nuovi nel presente decreto;
- b) non beneficiano, alla data di avvio della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme nazionali.

3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a quella messa a disposizione per ciascuna annualità, il GSE redige e pubblica la graduatoria degli interventi ammessi, selezionati sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorità:

- a) anzianità della prima data di entrata in esercizio dell'impianto;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti alimentati dalla tipologia di biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 8, lettera c): dichiarazione della regione competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;

- d) per impianti a biomassa e biogas, diversi da quelli di cui alla lettera c), e bioliquidi: disponibilità di precontratti finalizzati all'utilizzo di biomassa, bioliquidi sostenibili e biogas da filiera o di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari;
- e) per impianti eolici: minore entità dell'energia elettrica non prodotta a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna, determinata come previsto all'articolo 6, comma 4 e, in caso di parità o inapplicabilità del predetto criterio, maggiore velocità media annua del vento, determinata sulla base dei dati di esercizio;
- f) per impianti geotermoelettrici: reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;
- g) anzianità del titolo autorizzativo all'esecuzione del rifacimento.

4. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 3 devono entrare in esercizio entro i tempi indicati nella sottostante tabella. Tali tempi decorrono dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'applicazione di una decurtazione dell'incentivo, determinato come specificato in allegato 2, del 2% per ogni mese di ritardo rispetto ai medesimi termini, da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente.

	Mesi
Eolico onshore	16
Eolico offshore	24
Idroelettrico	24
geotermoelettrico	24
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 8, lettere) a e b)	16
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 8, lettera c)	24
Bioliquidi sostenibili	12

5. A seguito dell'intervento di rifacimento parziale o totale, gli impianti a biomasse e a bioliquidi sono ammessi agli incentivi a condizione che rispettino le condizioni dall'articolo 8.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, lettera i), paragrafo iii., del decreto legislativo n. 28/2011, il soggetto che partecipa alla procedura di cui al presente articolo allega alla domanda di partecipazione un'autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, attestante che l'intervento di rifacimento e le relative spese non comprendono opere di manutenzione ordinaria e opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge, ivi comprese, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici offshore, le eventuali opere indicate come obbligatorie nella concessione per l'utilizzo della risorsa.

Art. 16

(Applicazione delle incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati esclusivamente con la frazione biodegradabile dei rifiuti)

1. Le modalità di determinazione forfetaria della produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili in impianti alimentati esclusivamente dai rifiuti di cui all'allegato 2, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche all'energia prodotta dagli

impianti che accedono agli incentivi ai sensi del decreto interministeriale 18 dicembre 2008, ivi inclusi gli impianti già in esercizio.

Art. 17
(Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui ai cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. Il premio per la produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento di cui in allegato 1 non è cumulabile con ulteriori incentivi all'efficienza energetica e alla produzione di energia termica, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009.

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI INERENTI LA TRANSIZIONE DAI
PRECEDENTI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE AL MECCANISMO
DISCIPLINATO DAL PRESENTE DECRETO**

Art. 18
(Conversione del diritto ai certificati verdi in tariffa)

1. Per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, è riconosciuta, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, successivo al 2015, una tariffa T sulla produzione netta incentivata, aggiuntiva ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, pari a:

$$T = k \times (180 - Re) \times 0,78$$

ove:

k = 1 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e, per gli impianti entrati in esercizio successivamente alla medesima data, è pari al coefficiente applicabile alla medesima produzione in attuazione della legge n. 244 del 2007;

Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità.

2. La produzione di energia da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005 entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi successivo al 2015, a una tariffa T sulla produzione netta incentivata, aggiuntiva ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, pari a:

$$T = (D - Re)$$

Dove D è la somma del prezzo medio di mercato dei certificati verdi per impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento e del prezzo di cessione dell'energia registrati nell'anno 2010.

Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità.

3. La produzione di energia di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, realizzata con impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi successivo al 2015, a una tariffa sulla produzione netta incentivata, aggiuntiva ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, determinata con le medesime modalità di cui al comma 2.

Art. 19

(Disposizioni inerenti il ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni degli anni fino al 2015)

1. Ai fini del rilascio e del ritiro dei certificati verdi relativi alle produzioni degli anni dal 2012 al 2015, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Su richiesta del produttore il GSE rilascia, in ciascun trimestre di calendario, certificati verdi sulla produzione del trimestre precedente, sulla base di un'apposita procedura pubblicata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Su richiesta del detentore inoltrata al GSE entro il mese successivo a ciascuno dei trimestri di cui al comma 2, il GSE ritira i medesimi certificati entro 30 giorni dalla richiesta. Il prezzo di ritiro è pari a quello stabilito all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011.
4. In ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il GSE offre ai soggetti sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999 i certificati verdi ritirati ai sensi dei commi precedenti, a un prezzo pari a quello di ritiro.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 20

(Richiesta degli incentivi)

1. Il produttore che intenda accedere agli incentivi di cui al presente decreto presenta domanda di qualifica al GSE, secondo quanto disposto nel presente articolo.

2. La domanda deve essere presentata in conformità a quanto previsto in Allegato 3.

3. Per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, la qualifica può essere richiesta:

a) preliminarmente alla data di entrata in esercizio e comunque dopo l'ottenimento del pertinente titolo autorizzativo. La qualifica cessa di validità qualora il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuto inizio dei lavori entro dodici mesi dall'ottenimento della medesima qualifica e l'entrata in esercizio entro diciotto mesi dall'inizio dei lavori. Tali termini si intendono al netto di eventuali ritardi derivanti da cause di forza maggiore;

b) successivamente alla data di entrata in esercizio. In tal caso, il produttore è tenuto a trasmettere la documentazione di qualifica entro sessanta giorni solari dalla medesima data. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza del diritto all'ottenimento degli incentivi per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE. Tale modalità non si applica agli interventi di rifacimento.

4. Per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, il GSE valuta la domanda entro novanta giorni dal ricevimento. La domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro tale termine, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di interventi rifacimento. Per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 2, la qualifica avviene nell'ambito dell'espletamento della procedura d'asta.

5. I soggetti che richiedono la qualifica di un impianto a fonte rinnovabile devono corrispondere al GSE, contemporaneamente alla richiesta di qualifica, un contributo per le spese di istruttoria pari alla somma di una quota fissa, stabilita in 150 euro, più una quota variabile sulla base della potenza come di seguito indicata:

a) 50 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW;

b) 300 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;

c) 800 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;

d) 1200 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 10 MW.

6. Per ogni singolo impianto, a valle del conseguimento della relativa qualifica di impianto a fonte rinnovabile di cui ai precedenti commi, il soggetto responsabile è tenuto a stipulare un contratto di diritto privato con il GSE. Il GSE fornisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas gli elementi per la definizione da parte della stessa, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, del contratto-tipo di cui all'articolo 24, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011.

7. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03, possono richiedere al GSE, ai fini dell'ammissibilità degli impianti alla procedura di cui al medesimo articolo 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di alimentazione dell'impianto alla definizione di fonti energetiche rinnovabili, così come stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 28/2011.

Art. 21
(Erogazione degli incentivi)

1. Fatto salvo l'articolo 18, il GSE provvede mensilmente alla liquidazione degli importi dovuti in applicazione del presente decreto, sulla base di misurazioni a consuntivo la cui responsabilità è posta in capo ai gestori di rete. Nel solo caso di impianti cogenerativi per i quali, ai sensi dell'allegato 1, sia dovuto un premio sull'energia prodotta, il medesimo premio è erogato con periodicità compatibile con la verifica, da parte del GSE, del rispetto delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011. L'accesso al medesimo premio è incompatibile con l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 e con l'accesso ai certificati bianchi.

2. Ai fini della determinazione degli assorbimenti dei servizi ausiliari, delle perdite di trasformazione e di rete si applica l'allegato 4.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i propri provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e in particolare:

- a) definisce le caratteristiche dei misuratori dell'energia elettrica prodotta lorda assorbita dai servizi ausiliari oppure netta, prevedendo comunque:
 - a1) che in tutti i casi, i medesimi misuratori devono essere teleleggibili da parte del gestore di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l'acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza minima mensile e con un dettaglio almeno orario;
 - a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;
- b) prevede che la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta comprensivo dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi, in capo ai gestori di rete e che i medesimi siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1) nonché quelle relative all'energia elettrica immessa in rete con cadenza mensile e con un dettaglio orario..

Art. 22
(Meccanismo dello scambio sul posto)

1. L'accesso al meccanismo dello scambio sul posto è alternativo all'accesso agli incentivi di cui al presente decreto.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la disciplina delle condizioni tecnico-economiche dello scambio sul posto al fine di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio.

3. L'aggiornamento della disciplina di cui al comma 1 prevede che l'energia elettrica immessa sia valorizzata al prezzo medio d'acquisto dell'energia elettrica prelevata dalla rete e, in aggiunta, stabilisce corrispettivi forfetari annualmente definiti e pubblicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per gli oneri mediamente sostenuti per l'utilizzo della rete, commisurati alla potenza degli impianti e alla fonte utilizzata, per l'utilizzo della rete, limitatamente alla quantità di energia elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai gestori di rete.

Art. 23

(Regole applicative, controlli e monitoraggio)

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE adotta e pubblica apposite regole applicative delle disposizioni del presente decreto, ivi incluso il regolamento operativo per le procedure di asta e per i rifacimenti parziali e totali, valorizzando, per quanto compatibili, le procedure seguite nell'ambito dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. Con le regole di cui al comma 1 sono precisate, sentita AGEA, le modalità di raccordo tra le verifiche di cui all'articolo 8 e le attività inerenti i controlli, di competenza del GSE, e l'erogazione delle tariffe.

3. L'erogazione, da parte del GSE, delle tariffe di cui al presente decreto è subordinata al controllo dei dati forniti dai produttori. I controlli sono svolti in accordo alla disciplina di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011, anche avvalendosi degli enti controllati dallo stesso GSE e di strutture terze qualificate.

4. Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, l'accertamento della non veridicità di dati e documenti o della falsità di dichiarazioni, resi dai produttori ai fini dell'ottenimento degli incentivi di cui al presente decreto comporta, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, la decadenza dal diritto agli incentivi, nonché la ripetizione dell'indebito, comprensivo degli interessi legali maturati, da parte del GSE, nel caso di incentivi già percepiti, e l'esclusione dagli incentivi per dieci anni dalla data dell'accertamento, per le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli ulteriori soggetti indicati al citato articolo 23.

5. Anche al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione da fonte rinnovabili e di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, il GSE, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità:

a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza e all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilità di cui al presente decreto;

b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilità di cui ai precedenti provvedimenti di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza del GSE;

c) il valore dei costi degli incentivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ac), nonché i valori degli incentivi applicabili in ciascun periodo.

6. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio e in progetto con l'indicazione della tipologia della fonte, della potenza, del Comune e della categoria dell'intervento, con qualifica vigente o inclusi nelle graduatorie a seguito delle aste, degli incentivi previsti e delle tariffe erogate. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica effettiva verificata dal GSE, sui controlli effettuati. Per gli impianti in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilità attesa, dichiarata dal produttore o calcolata dal GSE. Il bollettino è integrato con le informazioni da rendere disponibili ai sensi del DM 18 dicembre 2008.

7. Il GSE provvede altresì a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sui costi degli impianti a fonti rinnovabili e un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali paesi europei per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel settore elettrico.

8. Il GSE completa il sistema informativo di cui all'articolo 18, comma 3, del DM 18 dicembre 2008 con le analoghe informazioni sugli impianti che accedono agli incentivi ai sensi del presente decreto.

9. Anche per le finalità di cui all'articolo 24, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 28/2011, in attuazione dell'articolo 40, comma 7, dello stesso decreto legislativo, entro la fine del 2011 e successivamente ogni due anni l'ENEA sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, con riguardo particolare a costi commerciali, sistemi innovativi non ancora commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili. Il consuntivo delle attività e dei costi sostenuti è approvato dal Ministero dello sviluppo economico e trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 40, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Art. 24

(Sicurezza e servizi per la rete elettrica)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce con proprie deliberazioni le modalità con le quali gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, ai fini dell'accesso agli incentivi, sono tenuti a prestare servizi di rete e protezioni. In particolare:

a) per impianti collegati in alta tensione sono valutate le modalità e i casi in cui :

- i) gli impianti devono essere muniti di dispositivi di regolazione della potenza attiva in relazione alle frequenze di rete e di dispositivi di regolazione della potenza reattiva in funzione della tensione di rete tramite dispositivi automatici
- ii) devono essere muniti di dispositivi per il monitoraggio e per il sistema di difesa in grado di eseguire le funzioni di distacco automatico, tele scatto, monitoraggio segnali e misure, controllo in emergenza.

b) per gli impianti collegati in media e bassa tensione sono valutate le modalità e i casi in cui gli impianti devono prestare i seguenti servizi e protezioni:

- a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
- b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;

- c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto;
 - d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;
 - e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);
 - f) evitare la possibilità che possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.
- c) sono valutate le modalità e i casi in cui, ai fini del miglioramento delle previsioni degli impianti alimentati a fonte rinnovabile non programmabile, il GSE potrà richiedere l'installazione dei dispositivi di trasmissione satellitare per la raccolta dei dati di energia prodotta e di fonte primaria in uscita dagli apparati di rilevazione installati presso l'impianto.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono emanate entro il 31 marzo a decorrere dal 2012 ed aggiornate tenendo conto delle zone critiche, ad elevata concentrazione di impianti non programmabili, per le quali i gestori propongano motivate misure di programmazione dell'ulteriore capacità produttiva incentivabile ovvero l'adozione di specifici dispositivi di sicurezza, a carico dei soggetti realizzatori.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali la porzione delle opere di connessione alla rete degli impianti eolici offshore, ubicata a mare dalla costa fino all'impianto, è considerata infrastruttura appartenente alla rete nazionale.

Art. 25
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Allegato 1 – Vita utile convenzionale, valore degli incentivi per i NUOVI IMPIANTI

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	VITA UTILE degli IMPIANTI	Incentivo base	Incremento CHP
		kW	anni	€/MWh	€/MWh
Eolica	On-shore	1<P≤20	20		
		20<P≤200	20		
		200<P≤1000	20		
		1000<P≤5000	20		
		P>5000	20		
	Off-shore	1<P≤5000	25		
		P>5000	25		
Idraulica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	1<P≤20	25		
		20<P≤200	25		
		200<P≤1000	25		
		1000<P≤5000	25		
		P>5000	30		
	a bacino o a serbatoio	1<P≤5000	25		
		P>5000	30		
Oceanica		1<P≤5000	20		
		P>5000	20		
Geotermica		1<P≤5000	25		
		P>5000	25		
Gas di discarica		1<P≤1000	20		
		1000<P≤5000	20		
		P>5000	20		
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤1000	20		
		1000<P≤5000	20		
		P>5000	20		
Biogas	a) prodotti di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura;	1<P≤1000	20		
		1000<P≤5000	20		
		P>5000	20		
	b) sottoprodotti di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato e rifiuti diversi da quelli di cui alla lettera c);	1<P≤300	20		
		300<P≤1000	20		
		1000<P≤5000	20		
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfaitariamente ai sensi dell'Allegato 2	P>5000	20		
		1<P≤1000	20		
		1000<P≤5000	20		
Biomasse	a) prodotti di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura;	1<P≤1000	20		
		1000<P≤5000	20		
		P>5000	20		
	b) sottoprodotti di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato e rifiuti diversi da quelli di cui alla lettera c);	1<P≤1000	20		
		1000<P≤5000	20		
		P>5000	20		
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfaitariamente ai sensi dell'Allegato 2	1<P≤1000	20		
		1<P≤5000	20		
		P>5000	20		
Bioliquidi sostenibili		1<P≤5000	20		
		P>5000	20		

ALLEGATO 2: IMPIANTI OGGETTO DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, RIFACIMENTO, POTENZIAMENTO ED IMPIANTI IBRIDI

1.1 Definizioni

Al fine di meglio individuare le opere che di volta in volta vengono interessate dai diversi interventi contemplati dal presente allegato, di seguito sono fornite le definizioni puntuali di ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili.

1.1.1 Impianti idroelettrici

Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDE. L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

1. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;
2. opere idrauliche.

Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:

- a) traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;
- b) organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).

1.1.2 Impianti geotermoelettrici

L'impianto geotermoelettrico è costituito dalle seguenti quattro parti funzionali principali:

- a) **Centrale**, costituita da uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;
- b) **Pozzi**, comprendenti i pozzi di estrazione del vapore e di reiniezione del condensato;
- c) **Reti di trasporto fluido**, comprendenti i vapordotti e acquedotti di reiniezione;
- d) **Impiantistica di superficie**, costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.

1.1.3 Impianti eolici

Impianto eolico è l'insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

1.1.4 Impianti alimentati da gas da discarica

Impianto a gas di discarica: è l'insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi. Ad impianti separati sulla stessa discarica devono corrispondere lotti indipendenti.

1.1.5 Impianti alimentati da gas di depurazione

Impianto a gas residuati dai processi di depurazione: è l'insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi.

1.1.6 Impianti alimentati da biogas

Impianto a biogas: è l'insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi.

1.1.7 Impianti alimentati da bioliquidi

Impianto a bioliquidi: è l'insieme degli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), del sistema di trattamento fumi.

1.1.8 Impianti alimentati da biomasse

Impianto a biomasse: è l'insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell'acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento.

2 INTEGRALI RICOSTRUZIONI

2.1 Definizioni

2.1.1 Impianti idroelettrici

Integrale ricostruzione di **un impianto idroelettrico:** è l'intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all'impianto e la sostituzione con nuovi

macchinari di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l'impianto stesso. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall'intervento; l'intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti idroelettrici installati negli acquedotti.

2.1.2 Impianti geotermoelettrici

Integrale ricostruzione di un **impianto geotermoelettrico**: è l'intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione dei pozzi di produzione e reiniezione, qualora l'impianto ne sia provvisto, nonché la sostituzione con nuovi macchinari almeno dell'alternatore, della turbina ed del condensatore di tutti i gruppi costituenti l'impianto.

2.1.2 Altri impianti

Integrale ricostruzione di un **impianto diverso da idroelettrico e geotermoelettrico**: è l'impianto realizzato su un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di ricostruzione, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrato e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

L'intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica e gas residuati dei processi di depurazione.

Incentivi applicati alle integrali ricostruzioni

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, l'incentivo è pari a:

$$I = I_{\text{nuovo}} * D$$

Dove:

I_{nuovo} = incentivo vigente, alla data di entrata in esercizio dell'intervento di integrale ricostruzione, per impianti nuovi di potenza pari quella dell'impianto dopo l'intervento stesso;

D = coefficiente di gradazione pari a 0,9.

Nel caso di impianti ad asta l'incentivo determinato come sopra per l'ultimo di scaglione di potenza è quello posto a base d'asta.

3 POTENZIAMENTI

Nei seguenti paragrafi sono individuate, a secondo della tipologia di impianto, condizioni e modalità per l'accesso agli incentivi.

In tutti i casi, ad eccezione degli impianti idroelettrici, il produttore deve dimostrare che la potenza nominale dei motori primi dopo l'intervento risulti incrementata di almeno il 10%

Il potenziamento, per essere ammesso al regime incentivante, deve essere realizzato su impianti entrati in esercizio da almeno cinque anni e deve essere concluso entro dodici mesi dalla data di

inizio lavori. Il predetto limite minimo di cinque anni non si applica agli impianti alimentati da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

3.1. POTENZIAMENTO DI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI

Fatta eccezione per i potenziamenti di impianti idroelettrici, per i quali vale quanto disposto dal paragrafo 3.2, per i potenziamenti di altri impianti si applica le seguenti formule:

- energia elettrica imputabile al potenziamento per impianti di potenza superiore a 1 MW

$$E_I = (E_a - E_5)$$

- energia elettrica imputabile al potenziamento per impianti di potenza inferiore a 1 MW (tariffa onnicomprensiva):

$$E_I = (E_R - E_5)$$

Dove:

E_I = energia elettrica imputabile all'intervento effettuato;

E_a = produzione annua netta ovvero producibilità attesa;

E_R = energia immessa nel sistema elettrico;

E_5 = Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento.

3.2. POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI

L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è riconosciuto come un potenziamento quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

- l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni; a tal fine, la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica;
- l'intervento effettuato per consentire l'aumento della producibilità deve comportare un costo specifico minimo del potenziamento definito di seguito.

Il potenziamento dell'impianto idroelettrico, finalizzato all'aumento dell'efficienza produttiva globale dello stesso, può comprendere interventi di varia natura e di diversa entità e complessità sul macchinario produttivo elettromeccanico, sul sistema di automazione e sulle opere idrauliche.

L'intervento di potenziamento deve essere completato entro dodici mesi dalla data di inizio dei lavori, comunicata dal produttore al GSE.

Costo minimo del potenziamento idroelettrico

Il costo complessivo del potenziamento, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di potenziamento dell'impianto idroelettrico. Non sono ammissibili i costi imputabili ad opere di manutenzione ordinaria.

Si definisce «**p**», costo specifico del potenziamento, il rapporto tra il costo totale dell'intervento **C** e la potenza nominale dell'impianto dopo il potenziamento.

$p = C : P_a$, dove il valore di **p** è espresso in €/kW (milioni di euro per MW)

C è il costo totale dell'intervento espresso in € (milioni di euro)

P_d è la potenza nominale delle turbine appartenenti all'impianto dopo l'intervento di potenziamento (somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nell'impianto, espressa in kW).

Per ottenere il riconoscimento del potenziamento dell'impianto idroelettrico il valore del parametro **p** deve risultare non inferiore a **150 €/kW**.

Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di potenziamento idroelettrico

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

- a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori di potenziamento previsti o effettuati, suddiviso per macro-insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali dell'impianto;
- b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio dei certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;
- c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di potenziamento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del potenziamento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
- d) una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto.

Energia elettrica imputabile per potenziamento idroelettrico

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come potenziamenti di impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili.

La quota di produzione annua imputabile all'intervento di potenziamento degli impianti idroelettrici, espressa in MWh, al generico anno *i*-esimo (*i*=1,....,n) dopo il potenziamento dell'impianto, è data dalle seguenti formule:

Energia elettrica imputabile all'intervento di potenziamento per impianto di potenza superiore a 1MW

$$E_I = 0,05 \cdot E_{ai}$$

Energia elettrica imputabile all'intervento di potenziamento per impianti di potenza inferiore a 1 MW

$$E_I = 0,05 \cdot E_{Ri}$$

dove

E_I è l'energia elettrica incentivata, del generico anno *i*-esimo dopo l'intervento di potenziamento, espressa in MWh

E_{ai} è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa dopo l'intervento di potenziamento nel generico anno i -esimo espressa in MWh.

E_R è l'energia immessa nel sistema elettrico dopo l'intervento di potenziamento nel generico anno i -esimo espressa in MWh.

Nella determinazione del valore di E_{ai} ed E_R si tiene conto delle eventuali modifiche normative in merito al minimo deflusso costante vitale, eventualmente intervenute successivamente all'intervento di potenziamento, aggiungendo il corrispondente valore di produzione di energia elettrica.

Incentivi applicati all'energia imputabile al potenziamento

All'energia riconosciuta potenziamento, determinata con le modalità sopra riportate, l'incentivo applicabile ai sensi dell'articolo 7 è pari a:

$$I = I_{\text{nuovo}} * D$$

Dove:

I_{nuovo} = incentivo vigente, alla data di entrata in esercizio dell'impianto potenziato, per impianti nuovi di potenza pari a quella dell'impianto dopo il potenziamento;

D = coefficiente di gradazione pari a 0,8.

Nel caso di impianti ad asta l'incentivo determinato come sopra per l'ultimo di scaglione di potenza è quello posto a base d'asta.

4 RIFACIMENTI PARZIALI E TOTALI

4.1 Definizioni

4.1.1 Impianti idroelettrici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatori, sulle opere civili e/o idrauliche nonché sulle apparecchiature di manovra idraulica afferenti all'impianto. Pertanto, gli interventi sui macchinari e sulle opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- a) gruppi turbina alternatori: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi turbina-alternatori appartenenti all'impianto stesso;
- b) le opere civili e/o idrauliche, le condotte forzate e gli organi elettromeccanici di regolazione e manovra; esemplificativamente: la costruzione ex novo delle opere idrauliche o di parte di esse, la sostituzione oppure il rinnovamento delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti delle traverse e delle dighe di sbarramento, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento

superficiale o strutturale delle murature delle opere idrauliche, la sostituzione oppure il rinnovamento degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra.

4.1.2 Impianti geotermoelettrici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatore, sulle opere civili, sui pozzi, e sulle reti di trasporto dei fluidi e sull'impiantistica di superficie. Pertanto, gli interventi sui macchinari e sulle opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- a) **Gruppi turbina alternatori:** interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi turbina-alternatori appartenenti all'impianto stesso;
- b) **Centrale:** condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;
- c) **Pozzi:** di estrazione del vapore e di reinerzione del condensato;
- d) **Reti di trasporto fluido:** vapordotti e acquedotti di reinerzione;
- e) **Impiantistica di superficie:** impianti di trattamento fluidi, anche ai fini dell'ottimizzazione ambientale.

4.1.3 Impianti eolici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare: la torre, il generatore, il moltiplicatore di giri, l'inverter, il sistema controllo, il mozzo ed il rotore.

4.1.4 Impianti alimentati da gas da discarica

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore : interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del gas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.5 Impianti alimentati da gas di depurazione

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;

- le apparecchiature di trasferimento dei fanghi ai digestori, i digestori dei fanghi (prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), i gasometri, le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del gas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.6 Impianti alimentati da biogas

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- le vasche idrolisi delle biomasse, le apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, i digestori, i gasometri, le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del biogas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.7 Impianti alimentati da bioliquidi

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore : interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- gli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, i sistemi di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, il sistema di trattamento fumi nonché sul camino.

4.1.8 Impianti alimentati da biomasse

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- i sistemi di stoccaggio, di trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti anche i gassificatori), i generatori di vapore, i condensatori, i forni di combustione, le griglie, la linea di trattamento fumi, il camino, e, qualora presenti, le opere di presa e di scarico dell'acqua di raffreddamento nonché delle torri di raffreddamento.

Qualora l'impianto sia articolato con diverse linee produttive, dotate di autonomia di esercizio e di misuratori dedicati dell'energia generata, per motivi legati alla continuità di gestione dell'impianto stesso, l'intervento di rifacimento può essere realizzato anche sulle singole linee produttive appartenenti all'impianto.

L'intervento di rifacimento può comportare anche la diminuzione oppure l'aumento della potenza rispetto a quella dell'impianto preesistente.

La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 15, munita dei pertinenti elementi previsti per la qualifica dal punto 1 dell'allegato 3, è accompagnata da una relazione tecnico-economica preliminare riferita agli interventi da eseguire, ricadenti tra quelli di cui ai punti precedenti, e del relativo programma temporale di esecuzione.

4.2 Incentivi riconosciuti e modalità di richiesta e ottenimento

4.2.1 Determinazione dell'incentivo spettante a seguito dell'intervento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, l'incentivo è pari a:

:

$$I = (I_{\text{nuovo}} - E) * D + E$$

Dove:

I_{nuovo} = incentivo vigente, alla data di entrata di esercizio dell'intervento di rifacimento, per impianti nuovi di potenza pari alla potenza dell'impianto a seguito del rifacimento;

E = valore del prezzo del prezzo zonale dell'energia elettrica nel mese precedente a quello di entrata in esercizio;

D = coefficiente di gradazione determinato con le modalità di cui al successivo paragrafo.

Il GSE provvede ad erogare la tariffa spettante con le modalità di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, in riferimento al valore dell'incentivo stabilito con la suddetta formula.

4.2.2 Determinazione del coefficiente di gradazione D

Il coefficiente di gradazione D è calcolato con le seguenti modalità:

a) per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto:

$$R = C_s / C_r$$

dove:

- C_s è il costo specifico dell'intervento di rifacimento (espresso in €/kW di potenza dopo l'intervento), riconosciuto dal GSE;
- C_r è il costo specifico di riferimento, determinato per ciascuna fonte, tipologia e taglia di impianto, nella tabella I.

Il costo specifico “ C_s “ dell'intervento di rifacimento espresso in €/kW (curo per kW) si ottiene dividendo il costo complessivo “ C “ dell'intervento, espresso in euro, per la potenza dell'impianto (espressa in kW) dopo l'intervento di rifacimento; esclusivamente per gli impianti idroelettrici, a

questo fine, la potenza dell'impianto dopo l'intervento, viene valutata come somma delle potenze nominali (esprese in kW) delle turbine idrauliche appartenenti all'impianto.

Il costo complessivo " C " del rifacimento, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la progettazione e per realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento totale o parziale dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Si è in presenza di **rifacimento parziale** quando $0,15 < R \leq 0,25$.

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è pari a R.

Si è in presenza di **rifacimento totale** quando $R > 0,25$.

In tal caso, per valori di R fino a 0,5 il coefficiente di gradazione D è pari a R; per $R > 0,5$, il coefficiente di gradazione D è comunque pari a 0,5.

b) per gli impianti a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto R come al punto a).

Si è in presenza di rifacimento parziale quando $0,15 < R \leq 0,25$

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è pari a $R + 0,55$.

Si è in presenza di rifacimento totale quando $R > 0,25$.

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è una funzione variabile linearmente tra 0,8 per $R = 0,25$ e 0,9 per $R = 0,5$. Per $R > 0,5$ il coefficiente di gradazione D è comunque pari a 0,9.

4.2.3. Indicazioni di carattere generale

Si precisa che la realizzazione di un intervento di rifacimento esclude la possibilità di eseguire, durante il periodo dell'incentivazione spettante al rifacimento stesso, un intervento di potenziamento sullo stesso impianto;

Si evidenzia che non verranno considerati e contabilizzati, ai fini della valutazione del costo complessivo dell'intervento "C", i lavori effettuati successivamente ai periodi massimi ammissibili di realizzazione dell'intervento dei rifacimento parziali e totali posti pari a quelli individuati nella tabella di cui all'art.15 comma 4.

Per gli impianti a biomassa, qualora l'Operatore richieda il rifacimento su una linea produttiva autonoma dell'impianto, il costo complessivo "C" del rifacimento deve essere riferito esclusivamente agli interventi effettuati sulla stessa linea produttiva. I costi degli interventi effettuati su sistemi e apparati comuni, a più linee produttive dell'impianto, devono essere suddivisi pro-quota in base al rapporto della potenza della linea produttiva interessata dei lavori rispetto alla potenza totale dell'impianto.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità o da altri eventi naturali distruttivi, riconosciuti dalle competenti autorità, non viene considerata la condizione sugli anni di funzionamento dell'impianto, precedenti alla realizzazione dell'intervento di rifacimento introdotta al comma 2/a dell'art. 15.

Tabella I. Costi specifici di riferimento per gli interventi di rifacimento parziale e totale

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza kW	Ci
			€/kW
Eolica	On-shore	1<P≤20	3.800
		20<P≤200	2.800
		200<P≤1000	1.600
		1000<P≤5000	1.275
		P>5000	1.200
	Off-shore	1<P≤5000	2.700
		P>5000	2.500
Idraulica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	1<P≤20	4.500
		20<P≤200	4.000
		200<P≤1000	3.000
		1000<P≤5000	2.500
		P>5000	2.250
	a bacino o a serbatoio	1<P≤5000	2.300
		P>5000	2.000
Geotermica		1<P≤5000	3.600
		P>5000	3.000
Gas di discarica		1<P≤1000	2.500
		1000<P≤5000	2.375
		P>5000	2.256
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤1000	3.900
		1000<P≤5000	3.000
		P>5000	2.700
Biogas	a) prodotti di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura;	1<P≤1000	3.500
		1000<P≤5000	2.700
		P>5000	2.430
	b) sottoprodotti di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato e rifiuti diversi da quelli di cui alla lettera c);	1<P≤300	6.000
		300<P≤1000	4.500
		1000<P≤5000	3.000
		P>5000	2.700
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell'Allegato 2	1<P≤1000	5.000
		1000<P≤5000	4.000
P>5000		3.600	
Biomasse	a) prodotti di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura;	1<P≤1000	4.000
		1000<P≤5000	3.500
		P>5000	3.000
	b) sottoprodotti di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato e rifiuti diversi da quelli di cui alla lettera c);	1<P≤1000	4.500
		1000<P≤5000	4.000
		P>5000	3.500
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell'Allegato 2	1<P≤5000	6.500	
	P>5000	5.850	
Bioliquidi sostenibili		1<P≤5000	1.200
		P>5000	1.080

4.2.3 Ulteriore Documentazione da produrre da parte del produttore a intervento ultimato

A intervento terminato, il produttore integra i pertinenti elementi previsti dal punto 2 dell'allegato 3 con una relazione tecnica-economica di consuntivo composta da:

- a) una relazione tecnica con la descrizione dettagliata dell'elenco dei lavori effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di opere e/o componenti, come indicato per le diverse tipologie impiantistiche al paragrafo 4.1; la relazione tecnica deve essere corredata di tavole grafiche relative allo stato dell'impianto pre-intervento e post-intervento di rifacimento;

- b) per la determinazione del costo complessivo “C” dell’intervento deve essere sviluppato il computo economico dettagliato dei costi effettivamente sostenuti e riferiti esclusivamente alle opere indicate al paragrafo 4.1, accompagnato da tutta la documentazione contabile di supporto; il produttore è tenuto a conservare, per tutto il periodo di diritto all’incentivo, la copia originale della relazione tecnica economica di consuntivo nonché copia originale di tutta la documentazione contabile e delle fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento;
- c) il diagramma temporale delle attività eseguite, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell’impianto a seguito del rifacimento.

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica, di consuntivazione dell’intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo con modalità precisate dal GSE.

Il costo sostenuto dal produttore per la certificazione della suddetta relazione tecnica economica potrà essere inserito come onere afferente al costo complessivo dell’intervento di rifacimento effettuato.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione dell’impianto, tali contributi saranno detratti dal costo complessivo computato per la realizzazione del rifacimento parziale o totale.

Il GSE valuta la documentazione acquisita e, ad esito positivo della stessa valutazione, provvede alle conseguenti erogazioni secondo le modalità previste dal presente decreto.

5. RIATTIVAZIONI

La riattivazione di un impianto è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all’Agenzia delle Dogane (chiusura dell’officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi) o dalla dismissione ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto.

Incentivi applicati alle riattivazioni

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, l’incentivo è pari a:
:

$$I = I_{\text{nuovo}} * D$$

Dove:

I_{nuovo} = incentivo vigente per impianti nuovi di potenza pari quella dell’impianto dopo l’intervento;

D = coefficiente di gradazione pari a 0,8.

Nel caso di impianti ad asta l’incentivo determinato come sopra per l’ultimo di scaglione di potenza è quello posto a base d’asta.

6. IMPIANTI IBRIDI

Parte I: IMPIANTI A RIFIUTI

6.1. Rifiuti la cui quota biodegradabile è computata forfetariamente

1. Fatta salva la facoltà del produttore di richiedere l'applicazione di vigenti procedure analitiche, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso agli incentivi è pari al 51% della produzione netta per tutta la durata di diritto agli incentivi nei seguenti casi :

- i) rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata individuati dai CER che iniziano con le 4 cifre 20 03 e 20 02 con esclusione dei CER 200202 e 200203;
- ii) Combustibile solido secondario (CSS di cui all' art. 183 D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) prodotto da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma CEN/TS 15359 e smi che abbia un PCI non superiore a 16 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, come da dichiarazione del produttore tramite idonea certificazione. Nelle more della emanazione, da parte dell'UNI, di norme tecniche specifiche di aggiornamento della norma UNI 9903, le previsioni di cui al presente punto si applicano con riferimento al CDR di cui alla norma UNI 9903-1 qualificato come RDF di qualità normale;
- iii) Rifiuti speciali non pericolosi assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e che rientrano nell'elenco riportato in Tabella 6.A solo se la somma delle masse di tali rifiuti è non superiore al 40% del peso totale dei rifiuti utilizzati su base annua. Nel caso in cui siano utilizzati anche altri rifiuti speciali non pericolosi non compresi nell'elenco di cui alla Tabella 6.A, è fissata una franchigia fino al 5% in peso di tali rifiuti, rispetto al totale dei rifiuti utilizzati su base annua, compresa entro il 40% sopracitato;
- iv) Combustibile solido secondario (CSS di cui all' art. 183 dls n.152/06 e smi) prodotto da rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Tabella 6.A e da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma CEN/TS 15359 e che abbia un PCI non superiore a 16 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, solo se la somma delle masse dei rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Tabella 6.A è non superiore al 40 % del totale delle masse dei rifiuti utilizzati per la produzione del CSS. Nelle more della emanazione, da parte dell'UNI, di norme tecniche specifiche di aggiornamento della norma UNI 9903, le previsioni di cui al presente punto si applicano con riferimento al CdR di cui alla norma UNI 9903-1 qualificato come RDF di qualità normale.

2. Nel caso di utilizzo contestuale di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto iii) e CSS di cui al punto iv) del paragrafo 1), la somma complessiva delle masse di CSS e di altri rifiuti speciali non pericolosi inclusi nell'elenco di cui alla Tabella 6.A di cui al punto iii) deve comunque risultare inferiore al 40% del peso totale di tutti i rifiuti trattati su base annua.

3. Nel caso in cui la percentuale di rifiuti speciali non pericolosi, indicata al paragrafo 1, punti iii) e iv), e paragrafo 2, sia superata, ai fini della determinazione della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, alla quantità di rifiuti speciali in esubero rispetto al 40% viene attribuita una percentuale biogenica pari a zero e ai fini dei bilanci di energia a tale quota in esubero viene forfetariamente assegnato un PCI pari a 16 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri;

4. Nel caso iii) per i rifiuti speciali, identificati dal codice CER categoria 19, compresi nell'elenco della Tabella 6.A provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti urbani, per il calcolo della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili si applicano, rispettivamente, le condizioni di cui al punto i) qualora al trattamento e/o separazione meccanica a monte dell'impianto di produzione siano destinati esclusivamente rifiuti urbani indifferenziati a valle di attività di raccolta differenziata o le condizioni di cui allo stesso punto iii) relativamente alla percentuale di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'elenco della Tabella 6.A da considerare qualora l'impianto di trattamento e/o separazione meccanica a monte dell'impianto di produzione energetica sia alimentato congiuntamente da rifiuti urbani e da rifiuti speciali non pericolosi, questi ultimi nella misura massima del 40%.

6.2. Ulteriori rifiuti speciali ammessi a forfetizzazione

1. Il ricorso a criteri forfettari è ammesso anche per le seguenti ulteriori tipologie di rifiuti speciali:
 - a) rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo (codici CER 180103* 180202*) per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 40%.

Nel caso di impianti in cui i rifiuti sanitari e veterinari sopracitati siano trattati congiuntamente ai rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata e ai rifiuti speciali non pericolosi, la quantità dei rifiuti di cui al punto a) concorre alla percentuale del 40% di cui all' art. 1, paragrafo 1 punto iii).

Nel caso di impianti dedicati per i rifiuti di cui al punto a) si assume forfettariamente un PCI pari a 10,5 MJ/kg.

6.3. Altri rifiuti

Per gli impianti alimentati da rifiuti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili si procedere attraverso metodi di determinazione analitica sulla base di procedure aggiornate dal GSE, sentito il CTI, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il GSE, sentito il CTI, propone ulteriori rifiuti per i quali riconoscere la produzione imputabile a fonti rinnovabili sulla base di valori forfettari.

6.4. Informazioni da fornire

1. Nel caso di riconoscimento forfettario dell'energia imputabile a fonti rinnovabili, il produttore è tenuto a fornire mensilmente al GSE i dati sui quantitativi di rifiuti utilizzati, distinti per codice CER, nonché le analisi, rilasciate da laboratori terzi ed effettuate con cadenza almeno semestrale, necessarie per la verifica del rispetto delle norme tecniche citate al paragrafo 1 e, laddove necessario, dei PCI.
2. Qualora non si dia luogo al riconoscimento forfettario, il produttore è tenuto a caratterizzare mensilmente i rifiuti utilizzati in termini di codici CER, quantità, PCI poteri calorifici dei rifiuti e del CSS..
3. In entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, per il CSS deve essere fornita al GSE documentazione atta a evidenziarne la provenienza, le caratteristiche e i rifiuti utilizzati per la produzione.

6.5 Incentivi applicati agli impianti a rifiuti

L'incentivo è applicato in riferimento alla sola produzione imputabile a fonti rinnovabili, ed è quello individuato dall'allegato 1 nel caso di nuovi impianti ovvero dal presente allegato per le altre tipologie di intervento.

TABELLA 6.A - RIFIUTI PER I QUALI E' AMMESSO IL CALCOLO FORFETTARIO DELL'ENERGIA IMPUTABILE ALLA BIOMASSA (51%), SE USATI ENTRO CERTI LIMITI DI QUANTITA'

CODICE CER	DESCRIZIONE
02 01 02	Scarti di tessuti animali
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate) effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 08	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia, non contenente argento o composti dell'argento
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 11 20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi

15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 19	Plastica
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
17 02 01	Legno
17 02 03	Plastica
17 06 04	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	Compost fuori specifica
19 08 01	Vaglio
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 10 04	Fluff-frazione leggera e polveri, diversi di quelli di cui alla voce 19 10 03
19 12 01	Carta e cartone
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	Prodotti tessili
19 12 10	Rifiuti combustibili
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Nota: i rifiuti conferiti con codice 03 01 99 devono essere identificati con descrizione precisa

Parte II: ALTRI IMPIANTI IBRIDI

6.6 Determinazione dell'energia imputabile a fonti rinnovabili

1. Per gli impianti entrati in esercizio in assetto ibrido successivamente al 1° gennaio 2013, l'energia elettrica incentivata è pari alla differenza fra la produzione totale e la parte ascrivibile alle altre fonti di energia, tenuto conto dei poteri calorifici delle fonti non rinnovabili utilizzate nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora tale differenza sia superiore al 5% del totale secondo la seguente formula:

$$E_I = E_a - E_{nr}$$

Dove:

E_a = produzione annua netta;

E_{nr} = Energia non Rinnovabile netta prodotta dall'impianto;

6.7. Incentivi applicati agli altri impianti ibridi

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, l'incentivo è pari a:

$$I = I_{\text{nuovo}} * D$$

Dove:

I_{nuovo} = incentivo vigente per impianti nuovi di potenza pari quella dell'impianto dopo l'intervento;

D = coefficiente di gradazione pari a:

- **1** nel caso in cui l'impianto sia alimentato a fonti rinnovabili entro 12 mesi dalla prima data di entrata in esercizio dell'impianto in assetto non ibrido;
- **0,5** nel caso in cui l'impianto sia alimentato a fonti rinnovabili entro 12 mesi dalla prima data di entrata in esercizio dell'impianto;

Nel caso di impianti ad asta l'incentivo determinato come sopra per l'ultimo di scaglione di potenza è quello posto a base d'asta.

Allegato 3: Documentazione per la qualifica dell'impianto

IMPIANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1

1. DOCUMENTAZIONE PER QUALIFICA PRELIMINARE ALL'ENTRATA IN ESERCIZIO

La domanda di qualificazione riporta: *a)* soggetto produttore, *b)* ubicazione dell'impianto, *c)* fonte rinnovabile utilizzata, *d)* tecnologia utilizzata, *e)* potenza dell'impianto ovvero, per gli impianti idroelettrici, potenza nominale media annua di concessione *f)* data presunta di entrata in esercizio, *g)* produzione annua netta, *h)* quantificazione e valutazione a forfait o misura con degli assorbimenti dei servizi ausiliari (specificare il caso specifico secondo quanto riportato nell'allegato 4, *i)* tipo di incentivazione richiesta.

Alla domanda sono allegati:

- a) una relazione tecnica di riconoscimento contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la tipologia di intervento;
- b) copia del progetto definitivo dell'impianto;
- c) copia del pertinente titolo autorizzativo; a tali fini:
 - c1) l'integrale ricostruzione è equivalente alla costruzione di un impianto nuovo;
 - c2) per i rifacimenti totali e parziali si applica il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2011;
 - c3) il comma 4 bis dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, deve intendersi riferito alla realizzazione di impianti situati in aree agricole;
- d) copia della soluzione di connessione alla rete elettrica accettata dal produttore;
- e) dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28/2011 e di cui al presente decreto.

2. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENTRATA IN ESERCIZIO

- a) la documentazione prevista per la qualifica preliminare, se non si è già fatta;
- b) certificato antimafia del soggetto responsabile
- c) Scheda Tecnica Finale d'Impianto
- d) Schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazioni di:
 - contatori dell'energia prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di distribuzione;
 - punto di collegamento alla rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi;
 - presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione.
- e) Copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice POD;
- f) Copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica;
- g) Esclusivamente per impianti di potenza superiore a 20 kW, l'impegno a trasmettere al GSE, secondo modalità previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 9, copia del Verbale di Verifica di Primo Impianto rilasciato dall'Agenzia delle Dogane oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all'Agenzia delle Dogane sulle caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizione applicative del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26). Tale comunicazione può essere trasmessa anche nei tre mesi successivi alla data di entrata in esercizio.
- h) Esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW:
 - relazione generale, che descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell'impianto;

- almeno un disegno planimetrico atto ad identificare con chiarezza la disposizione dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature.

i) per gli impianti alimentati da biomasse: la tipologia di biomassa da utilizzare, evidenziando, in particolare, se si tratti di biomassa prodotto, sottoprodotto o rifiuto, in coerenza con l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio o alla PAS; l'eventuale utilizzo di biomasse di filiera o da coltivazioni dedicate;

l) per i bioliquidi:

m) per i rifiuti: la tipologia, in relazione al CER, e l'ambito di raccolta.

IMPIANTI SOTTOPOSTI ALLE PROCEDURE D'ASTA

3. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE DOPO LA COMUNICAZIONE DI ESITO POSITIVO DELL'ASTA

n) Cauzione da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura di 500 euro per ogni kW di potenza dell'impianto, rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La cauzione è costituita a favore del GSE. La cauzione non è dovuta se il soggetto responsabile è tenuto a prestare analoga forma di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore.

La cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo. La cauzione così prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve quindi espressamente contenere:

- a) la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre le proprie istanze avverso il debitore, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile;
- c) la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta del soggetto attuatore.

Ulteriori indicazioni

Ogni impianto, in progetto oppure in esercizio, deve essere preliminarmente censito nel sistema di anagrafica unica degli impianti di Terna ed individuato dal codice univocamente definito dalla stessa Terna ai sensi delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 205/08.e ARG/elt 124/10.

I soggetti responsabili degli impianti comunicano al GSE, ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l'avvio dei lavori di nuova costruzione, potenziamento, riattivazione, rifacimento parziale o totale, e l'avvenuta entrata in esercizio.

DETERMINAZIONE ENERGIA ELETTRICA ASSORBITA DAI SERVIZI AUSILIARI, DALLE PERDITE DI LINEA E DALLE PERDITE DI RETE NEI TRASFORMATORI PRINCIPALI

Per la determinazione dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, si farà riferimento alla definizione introdotta nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 2/06 e sue modifiche e integrazioni.

Si precisa che tale definizione dei servizi ausiliari è valida esclusivamente ai fini del calcolo dell'energia netta da incentivare agli impianti alimentati da fonti rinnovabili e conseguentemente non rileva ai fini degli adempimenti di natura fiscale da effettuarsi per l'Agenzia delle Dogane.

La quantità di energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, dalle perdite di linea e dalle perdite di rete nei trasformatori principali, in presenza di uno o più punti di prelievo dell'energia elettrica dedicati all'alimentazione (parziale o totale) dei servizi ausiliari, è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili **con potenza non superiore a 5 MW**: si decurtano i valori percentuali riportati nella tabella 5.A dalla misura di produzione lorda dell'impianto, rilevata dal gestore di rete competente e trasmessa al GSE;
- b) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili **con potenza maggiore di 5 MW**: valgono le indicazioni di seguito precisate.

Il Produttore è tenuto a descrivere nella Relazione Tecnica di Riconoscimento, trasmessa al GSE in fase di qualifica, la configurazione impiantistica complessiva, ivi inclusa quella relativa alla connessione alla rete, unitamente alla proposta di valutazione dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdite di rete e di trasformazione. In tal caso, il Produttore sottopone al GSE, per approvazione, l'elenco dei servizi da considerarsi come ausiliari (con il dettaglio dell'energia assorbita dagli stessi e del loro sistema di alimentazione).

Il GSE valuterà tale elenco e, prima di approvarlo, potrà disporre modifiche e integrazioni e definirà quindi una quota forfettaria dell'assorbimento dei servizi ausiliari (e delle perdite di rete e trasformazione) seguendo i criteri di cui alla citata delibera dell'Autorità n. 2/06 comunicando al produttore tale valore forfettario. Nel caso invece sia presente un contatore dei servizi ausiliari, ritenuto idoneo dal GSE a misurare effettivamente i consumi degli ausiliari che rientrano nel perimetro della delibera dell'Autorità n. 2/06, le misure di tale contatore verranno rilevate dal gestore di rete e trasmesse al GSE.

Inoltre per i casi in cui più impianti di produzione condividano il medesimo punto di connessione alla rete o più in generale uno stesso punto di misura dell'energia elettrica prodotta o immessa in rete, nonché per i casi in cui diverse sezioni del medesimo impianto afferiscono a differenti regimi di incentivazione o a differenti meccanismi di ritiro dell'energia, il Produttore è tenuto a descrivere nella Relazione Tecnica di Riconoscimento, trasmessa al GSE in fase di qualifica, la configurazione impiantistica complessiva, ivi inclusa quella relativa alla connessione alla rete, unitamente alla proposta di valutazione dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdite di rete e di trasformazione relativa a ciascun impianto. In tal caso si procederà, per ciascun impianto, secondo quanto già descritto precedentemente per l'individuazione dei forfait dei servizi ausiliari, delle perdite di trasformazione e di rete.

Infine nel caso di impianti dotati di un contatore dedicato dell'energia immessa in rete che prelevano l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari attraverso un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti, non si procederà ad applicare i valori forfettari sopra indicati. In tale situazione la misura dell'energia immessa in rete, rilevata dal gestore di rete, rappresenterà direttamente l'energia elettrica netta da incentivare.

TABELLA ASSORBIMENTI SERVIZI AUSILIARI, PERDITE DI TRASFORMAZIONE E DI RETE

Fonte rinnovabile	Tipologia	Assorbimento ausiliari e perdite di linea e trasformazione
Eolica	on-shore	1,5%
	off-shore	2,5%
Idraulica	ad acqua fluente e a bacino o a serbatoio	3,5%
	impianti in acquedotto	2,5%
Oceanica		
Geotermica		8,0%
Gas di discarica		6,0%
Gas residuati dai processi di depurazione		11,0%
Biogas	1) prodotti di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura.	13,0%
	2) sottoprodotti e rifiuti di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato.	13,0%
	3) la parte biodegradabile dei rifiuti diversi da quelli definiti al punto 2.	13,0%
Biomasse	1) prodotti di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura.	19,0%
	2) sottoprodotti e rifiuti di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato.	19,0%
	3) la parte biodegradabile dei rifiuti diversi da quelli definiti al punto 2.	21,0%
Bioliqidi sostenibili		8,0%

NOTE:

fonte "Geotermica": il valore indicato è valido per le centrali del tipo "acqua dominante" o "vapore dominante", per quelle con "ciclo binario" il valore degli assorbimenti per ausiliari e perdite è pari al 11%;

fonte "Biomasse" di tipologia 3): nel caso gli impianti utilizzino nel proprio ciclo i processi di gassificazione e pirolizzazione del rifiuto la percentuale è pari al 26%;

TABELLA 5.A